

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro autonomo - Compensi
03	CONTENZIOSO - Processo tributario - Impugnazioni - Termini
	AGEVOLAZIONI
04	AGEVOLAZIONI FISCALI - Tassazione agevolata degli utili reinvestiti - IRES premiale
	LAVORO
06	LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
	TUTELA E SICUREZZA
07	SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL
	SETTORI PARTICOLARI
08	ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE
10	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro autonomo - Compensi - Rimborso delle spese per lo svolgimento dell'attività - Esclusione da imposizione - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2025 n. 270)

Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. [270](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime dei rimborsi spese di artisti e professionisti, soffermandosi, in particolare, sulla nozione di spese addebitate *"analiticamente in capo al committente"*, il cui rimborso è escluso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Oggetto dell'istanza di interpello è la possibilità di ricondurre, o meno, i c.d. rimborsi chilometrici tra quelli oggetto di addebito analitico.

Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'[art. 54](#) co. 2 lett. b) del TUIR (inserito dall'[art. 5](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 192/2024), non concorrono alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività (cfr. circ. Agenzia Entrate 18.6.2001 n. 58, § 2.2). In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene ([art. 54-ter](#) co. 1 del TUIR), fatti salvi i casi di insolvenza del committente disciplinati dall'[art. 54-ter](#) co. 2-5 del TUIR.

In deroga a tale regola generale, ai sensi dell'[art. 54](#) co. 2-bis del TUIR (inserito dall'[art. 1](#) co. 1 lett. c) n. 1) del DL 84/2025), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'[art. 1](#) della L. 21/92 (in pratica, taxi o noleggio con conducente) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, *satispay* o altra *app* per *smartphone* collegata a un IBAN).

Ugualmente, nei casi disciplinati dall'[art. 54-ter](#) co. 2-5 del TUIR, le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o ncc, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o i suddetti sistemi previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 ([art. 54-ter](#) co. 5-bis del TUIR, inserito dall'[art. 1](#) co. 1 lett. d) del DL 84/2025).

Decorrenza delle nuove disposizioni

Entrambe le disposizioni (irrilevanza dei rimborsi spese e obbligo di tracciabilità dei pagamenti) si applicano dal periodo d'imposta 2025 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ([art. 6](#) co. 1 del DLgs. 192/2024 e 1 co. 5 del DL [84/2025](#)).

Nozione di addebito analitico

Il nuovo testo normativo non definisce la nozione di rimborso delle spese *"addebitate analiticamente in capo al committente"* ed è proprio su questo punto che intervengono le precisazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso oggetto di interpello, i rimborsi chilometrici sono stati:

- concordati preventivamente con il committente;
- calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
- commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.

Ad avviso dell'Agenzia, l'analiticità dell'addebito, atta a escludere il rimborso dall'imponibile, sussiste se le spese sono, nel contempo:

- effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale;

- indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti.

Quanto agli oneri probatori, le spese riaddebitate devono essere comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta riferibilità all'attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza.

Tale verifica implica un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, al fine di evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una "forma" di compenso.

Imponibilità del rimborso chilometrico

Nel caso di specie, attese le relative modalità di determinazione e documentazione, il rimborso chilometrico, nonostante la sua indicazione separata in fattura, non rappresenta un rimborso di spese "addebitate analiticamente" nel senso sopra prospettato e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ferma restando la deducibilità delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico. Ove il committente sia un sostituto d'imposta, tale rimborso, concorrendo alla formazione del reddito professionale, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto prevista dall'[art. 25](#) co. 1 del DPR 600/73.

L'impostazione dell'Agenzia è in linea con:

- la finalità delle citate disposizioni tese, tra l'altro, a eliminare la previgente "criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile" (si veda la [relazione illustrativa](#) al DLgs. 192/2024);
- la posizione pressoché unanime degli Autori che, prima del chiarimento in oggetto, si sono occupati della materia (cfr., tra gli altri, Gavioli F. "Rimborso chilometrico", *L'Esperto Risponde*, TOP24 Fisco, 17.1.2025 e Tersigni D. "Rimborsi chilometrici professionisti soci STP", *L'Esperto risponde*, TOP24 Fisco, 28.9.2025).

Risposta interpello Agenzia Entrate 23.10.2025 n. 270

Il Quotidiano del Commercialista del 24.10.2025 - "Rimborsi chilometrici imponibili per il professionista" - Fornero

Il Sole - 24 Ore del 24.10.2025, p. 34 - "Professionisti, nel reddito i rimborsi chilometrici" - Dan G. Italia

Oggi del 24.10.2025, p. 26 - "Spese chilometriche: compensi" - Stancati G. - Manguso G. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Rimborsi spese - Professionisti" - Fornero L.

CONTENZIOSO

Processo tributario - Impugnazioni - Termini - Consegna o spedizione della sentenza - Mancato deposito della ricevuta in segreteria - Termine breve (Cass. 17.10.2025 n. 27758)

L'impugnazione della sentenza tributaria può avvenire entro il termine breve di impugnazione o il termine lungo di impugnazione, a seconda che la sentenza venga o meno notificata alla controparte processuale.

Il termine lungo di impugnazione è di sei mesi che decorrono dalla pubblicazione della sentenza ex [art. 327](#) c.p.c., senza che abbia rilievo la comunicazione del dispositivo ex art. 37 del DLgs. 546/92 (Cass. 6.2.2025 n. [3057](#)).

Il termine breve di impugnazione è di 60 giorni e decorre dalla notifica della sentenza ex [artt. 51](#) e [38](#) del DLgs. 546/92.

Affinché possa decorrere validamente detto termine breve occorre che siano rispettate le formalità indicate dall'[art. 38](#) del DLgs. 546/92, a mente del quale le "parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio".

Ai fini del decorso del termine breve di impugnazione è irrilevante la ragione che giustifica la notifica della sentenza. Infatti, anche se la sentenza venga notificata per ottenere il rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia tributaria in caso di accoglimento del ricorso ai sensi dell'[art. 68](#) co. 2 del DLgs. 546/92, oppure per richiedere le spese processuali, è atta potenzialmente a far decorrere detto termine.

Per entrambi i termini di impugnazione (breve o lungo), vige il regime della sospensione feriale di cui alla L. [742/69](#): il termine rimane sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Modalità di esecuzione della notifica cartacea

Prima dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, occorre munirsi della copia autentica della sentenza presso la segreteria delle ex Commissioni tributarie.

Successivamente si provvedeva alla notifica mediante spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Il notificante, poi, nei successivi trenta giorni doveva provvedere al deposito presso la segreteria della Commissione dell'originale o di copia autentica dell'originale notificato ovvero di copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata spedita unitamente all'avviso di ricevimento.

Modalità di esecuzione della notifica telematica

A partire dagli atti notificati dall'1.7.2019, la telematizzazione del processo tributario è divenuta obbligatoria. Pertanto, affinché decorra il termine breve di impugnazione la parte deve:

- scaricare dal sistema del SIGIT la sentenza (non il solo dispositivo);
- notificare detta sentenza alle altre parti processuali ex [art. 16](#) del DLgs. 546/92, mediante PEC;
- depositare, nei successivi trenta giorni, la sentenza notificata e le ricevute di accettazione/trasmissione della PEC sul SIGIT.

Mancato rispetto delle formalità di legge

Sulle conseguenze che derivano dall'omesso deposito delle ricevute di accettazione/trasmissione della PEC sul SIGIT (per il processo telematizzato), o della fotocopia della ricevuta di deposito o di spedizione per raccomandata e l'avviso di ricevimento (per il processo cartaceo), vi sono orientamenti contrastanti.

Un primo orientamento rigoroso ritiene che l'omesso deposito della ricevuta di consegna o di spedizione della raccomandata a mezzo posta, fa decorrere il termine lungo di impugnazione (Cass. 17.10.2025 n. [27758](#); Cass. 15.9.2021 n. [24791](#); Cass. 8.11.2017 n. [26449](#)).

Invece, un altro orientamento meno formalistico sostiene che l'omesso deposito della ricevuta di accettazione/trasmissione della PEC fa comunque decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. 27.2.2025 n. [5155](#); Cass. 28.2.2018 n. [4616](#); Cass. 2.3.2015 n. [4222](#)).

art. 38 DLgs. 31.12.1992 n. 546

Il Quotidiano del Commercialista del 21.10.2025 - "L'omesso deposito delle ricevute fa decorrere il termine lungo di impugnazione" - Amato

Cass. 17.10.2025 n. 27758

Guide Eutekne - Contenzioso tributario - "Termini di impugnazione della sentenza" - Cissello A.

Agevolazioni**AGEVOLAZIONI FISCALI**

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti - IRES premiale - Versamento dell'IRES con aliquota ridotta mediante modello F24 - Istituzione dei codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2025 n. 57)

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.10.2025 n. [57](#), ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell'IRES premiale.

Quadro normativo di riferimento

L'[art. 1](#) co. 436 - 444 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto per le imprese la c.d. "IRES premiale", che si sostanzia in una riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, per il periodo d'imposta 2025, in presenza di determinate condizioni.

Con il DM [8.8.2025](#) sono state definite le disposizioni attuative di tale incentivo.

L'agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, vale a dire l'anno 2025 per i soggetti "solari".

Il Ddl. di bilancio 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri del 17.10.2025 e assegnato al Senato, non prevede la proroga di tale agevolazione.

Chiarimenti ufficiali

L'Agenzia delle Entrate, allo stato attuale, non ha emanato alcuna specifica circolare in relazione all'IRES premiale.

Alcune indicazioni sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di una videoconferenza tenutasi il 18.9.2025, con particolare riferimento alla causa di decadenza legata alla distribuzione dell'utile 2024 accantonato.

Condizioni per fruire dell'IRES premiale

Per beneficiare dell'agevolazione, ferma restando l'assenza di particolari comunicazioni, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 deve essere accantonato ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti "qualificati"; gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20.000,00 euro;
- un incremento occupazionale e l'assenza di ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Calcolo dell'agevolazione e utilizzo

Al ricorrere delle suddette condizioni, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti sopra indicati può essere assoggettato all'aliquota IRES di cui all'[art. 77](#) del TUIR (pari al 24%) ridotta di 4 punti percentuali, quindi al 20%.

L'IRES premiale si applica sul reddito d'impresa dichiarato per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (periodo d'imposta 2025 per i soggetti "solari", da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

L'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno se la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 è superiore a 12 mesi.

L'[art. 12](#) co. 2 del DM 8.8.2025 ha previsto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto istituire appositi codici tributo per i versamenti dell'IRES ridotta.

Versamento mediante modello F24

Per consentire il versamento tramite il modello F24 dell'IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, con la ris. [57/2025](#) sono stati istituiti i codici tributo:

- "2048", denominato "IRES - [articolo 1](#), commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione";

- "2049", denominato "IRES - [articolo 1](#), commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo". In sede di compilazione del modello F24:

- i codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- nel campo "Anno di riferimento" va indicato l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

La risoluzione precisa inoltre che per il codice tributo "2049", in caso di versamento in forma rateale, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".

Versamento mediante modello F24EP

La ris. [57/2025](#) ha istituito anche i codici tributo per consentire il versamento tramite il modello "F24 enti pubblici" (F24 EP) dell'imposta con aliquota ridotta.

In particolare, sono stati istituiti i codici tributo:

- "204E", denominato "IRES - [articolo 1](#), commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione";

- "205E", denominato "IRES - [articolo 1](#), commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo".

In sede di compilazione del modello "F24EP", tali codici tributo vanno esposti nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con indicazione nel campo:

- "riferimento A", per il codice tributo "205E", delle informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il

numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione si indica "0101". Per il codice tributo "204E", non va indicato nessun valore";

- nel campo "riferimento B", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA";
- i campi "codice" ed "estremi identificativi" non devono essere valorizzati.

art. 1 co. 436 L. 30.12.2024 n. 207

art. 12 co. 2 DM 8.8.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze

Risoluzione Agenzia Entrate 17.10.2025 n. 57

Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2025 - "Possibile versare l'IRES premiale per il 2025" - Alberti Scheda n.

1246.03 in Agg. 8-9/2025 - "IRES premiale (DM 8.8.2025)" - Alberti - Odetto

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "IRES premiale" - Alberti P. - Odetto G.

Lavoro

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Flussi di ingresso di lavoratori non comunitari - Programmazione per il triennio 2026/2028 - Novità del DPCM 2.10.2025 (circ. Min. Interno-MLPS-MASAF-Min. Turismo 16.10.2025 n. 8047)

Dal 23.10.2025, i datori di lavoro interessati possono effettuare la precompilazione delle domande per rilascio dei nulla osta al lavoro secondo le disposizioni del DPCM [2.10.2025](#), con cui è stata definita la programmazione dei flussi di ingresso in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Si ricorda che sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro quote complessive pari a:

- 164.850 unità per l'anno 2026;
- 165.850 unità per l'anno 2027;
- 166.850 unità per l'anno 2028.

La precompilazione delle domande relative agli ingressi programmati per il 2026, potrà essere effettuata *on line* fino al 7.12.2025.

Precompilazione delle domande 2026

Con la circ. Min. Interno-MLPS-MASAF-Min. Turismo 16.10.2025 n. [8047](#) sono state fornite ai datori di lavoro (ovvero alle loro organizzazioni di rappresentanza, nonché agli intermediari abilitati) le istruzioni per procedere alla precompilazione dei moduli di domanda per l'anno 2026.

L'apposita procedura è attiva sul Portale ALI del Ministero dell'Interno a partire già dalle ore 9 del 23.10.2025 e resterà operativa fino alle ore 20 del 7.12.2025 senza limiti di orario, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.

Nel merito, si precisa che i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino a un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028, mentre tale limite non si applica alle richieste presentate:

- dalle organizzazioni datoriali di categoria;
- dai soggetti abilitati alla consulenza del lavoro ex [art. 1](#) della L. 12/79;
- dalle Agenzie di somministrazione di lavoro.

La circolare rende poi noto che, ai fini della presentazione della domanda, è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle banche dati:

- INI-PEC, per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle imprese;
- INAD, per le persone giuridiche non tenute a tale iscrizione e per le persone fisiche.

Inoltre, per accedere all'applicativo i soggetti richiedenti devono essere in possesso delle apposite credenziali digitali SPID o CIE.

Nel dettaglio, i modelli di domanda da utilizzare sono:

- C-Stag agricolo - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;

- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;

- A-bis in quota - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

La circ. n. [8047/2025](#) ha reso poi noto che, al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista l'allegazione, tramite *upload*, della documentazione probatoria.

Al riguardo, si precisa che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB e che l'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa e il documento di asseverazione devono essere firmati digitalmente.

Riapertura della procedura

Terminata la fase di precompilazione, a seguire sarà prevista una breve riapertura della stessa sezione del Portale ALI, dal 9.12.2025 al 13.12.2025, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di:

- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di 6 giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;
- effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio dai mesi di gennaio e febbraio 2026.

In questo arco temporale, non sarà possibile compilare nuove domande, ma solo apporre eventuali modifiche alle stesse ed effettuare il suddetto salvataggio.

Trasmissione definitiva delle istanze

In seguito, le domande precompilate potranno essere trasmesse in via definitiva a decorrere dal:

- 12.1.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo;
- 9.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale per il settore turistico;
- 16.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 18.2.2026, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.

DPCM 2.10.2025

Circolare Min. Interno-MLPS-MASAF -Min. Turismo 16.10.2025 n. 8047

Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2025 - "Al via la precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro 2026" - Mamone

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri" - Costa A.

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Quote di ingresso" - Costa A.

Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro degli stranieri - Flussi di ingresso 2026-2028" - Costa A.

Tutela e sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Riduzione dei premi INAIL - Anno 2026 - Ambito di applicazione (DM 30.9.2025)

Con il DM [30.9.2025](#), pubblicato in data 22.10.2025 nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, è stato reso noto che la riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'[art. 1](#) co. 128 della L. 27.12.2013 n. 147, per l'anno 2026, è stata fissata nella misura pari al 13,02%.

Tale decreto approva la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL 27.6.2025 n. 128.

Ambito di applicazione della riduzione

In applicazione dell'[art. 1](#) co. 128 della L. 147/2013, dall'1.1.2014 si applica una riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe, che è stabilita con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL.

Ambito di applicazione della riduzione per l'anno 2026

L'indicata riduzione, fissata per l'anno 2026 nella misura del 13,02%, si applica ai premi speciali unitari e contributi per i quali non è stata completata la revisione delle relative tariffe, precisamente:

- i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive ex L. 20.2.58 n. [93](#);
- i contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II del DPR 30.6.65 n. [1124](#) riscossi in forma unificata dall'INPS.

Indici di Gravità Medi (IGM)

Nel DM 30.9.2025 - [art. 1](#) co. 1 lett. b) - si evidenzia che la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 128/2025 concerne anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da applicare nel triennio 2026-2028, nelle more del completamento della revisione tariffaria.

È stata infatti ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento degli IGM da applicare per l'indicato triennio, per l'individuazione delle aziende virtuose ai fini dell'applicazione dello sconto di premio relativamente alle gestioni/polizze non ancora interessate dalla revisione tariffaria prevista dal citato [art. 1](#) co. 128 della L. 147/2013.

Tali Indici di Gravità Medi risultano fissati nella tabella allegata alla citata delibera n. 128/2025.

Esclusioni

La riduzione non sarà applicata ai settori o alle gestioni per i quali intervenga, con decorrenza dall'1.1.2026, l'aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

art. 1 co. 128 L. 27.12.2013 n. 147

DM 30.9.2025 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 23.10.2025 - "Per il 2026 riduzione dei premi INAIL al 13,02%" - Redazione Italia

Oggi del 23.10.2025, p. 27 - "Premi Inail, si riduce lo sconto" - Cirioli

Guide Eutekne - Previdenza - "Assicurazione INAIL" - Vazio F.

Settori particolari

ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE

Ritenuta d'acconto sui premi agli sportivi - Disciplina 2025 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.10.2025 n. 265)

Per l'annualità 2025 non trova applicazione la franchigia di 300,00 euro per la ritenuta sui premi agli atleti dilettanti, per cui si rende necessario operare, in ogni caso, la trattenuta. Questo è il chiarimento diffuso con la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 17.10.2025 n. [265](#), resosi necessario a seguito dalla situazione normativa che si è generata con l'approvazione del DLgs. [33/2025](#).

Ritenuta sui premi sportivi

Rispetto ai premi erogati nell'ambito di competizioni sportive, l'[art. 36](#) co. 6-quater del DLgs. 36/2021 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20% quando i premi stessi sono riconosciuti a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche.

Franchigia di 300,00 euro per il 2024

L'ambito applicativo della ritenuta di cui all'[art. 36](#) co. 6-quater del DLgs. 36/2021 era stato limitato a opera dell'[art. 14](#) co. 2-quater del DL 215/2023, che aveva introdotto uno specifico esonero da ritenuta per le somme corrisposte dal 29.2.2024 al 31.12.2024 di ammontare complessivo non superiore a 300,00 euro.

L'agevolazione non è stata riproposta, per cui le somme versate a partire dall'1.1.2025 sono tornate

a essere assoggettate alla ritenuta in commento, senza la possibilità di beneficiare di alcuna soglia di esonero.

Testo unico versamenti e riscossione

In questo quadro si è inserito l'[art. 45](#) del DLgs. 33/2025 che, nel recepire all'interno del Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (TUVR) l'attuale [art. 30](#) del DPR 600/73 in ordine alle ritenute sui premi e le vincite, ripropone al co. 9 l'esonero da ritenuta per i premi di cui all'[art. 36](#) co. 6-quater del DLgs. 36/2021 complessivamente non superiori a 300,00 euro, ricalcando quanto era stato previsto dal DL [215/2023](#), termine iniziale compreso. Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, infatti, l'agevolazione si applica sulle somme "versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024"; la mancata previsione di un termine finale implica quindi l'introduzione a regime dell'esonero da ritenute entro l'importo di 300,00 euro.

Decorrenza

Sotto il profilo della decorrenza, per espressa disposizione normativa ([art. 243](#) del DLgs. 33/2025), il Testo unico versamenti e riscossione si applica a decorrere dall'1.1.2026; di conseguenza, l'[art. 45](#) del DLgs. 33/2025 risulta privo di effetti fino al 31.12.2025 compreso, con la conseguenza che i premi erogati nel 2025 che ricadono nell'ambito all'[art. 36](#) co. 6-quater del DLgs. 36/2021 non beneficiano dell'esonero da ritenuta.

Periodo d'imposta 2025

Secondo l'Agenzia delle Entrate, considerato che l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso, per l'annualità 2025, occorre:

- applicare la ritenuta a titolo d'imposta, indipendentemente dall'entità del premio erogato;
- procedere al versamento nei termini ordinari delle ritenute operate sui premi erogati nel 2025, anche qualora il versamento dovesse scadere nel 2026.

Periodo d'imposta 2026

A far data dall'1.1.2026, secondo quanto prescritto dall'art. 45 co. 9 del TUVR, l'esonero da ritenuta dovrebbe tornare a essere operativo, salvo ulteriori modifiche normative; in merito, si segnala che il DLgs. correttivo della Riforma fiscale, in attesa di approvazione definitiva, prevede l'abrogazione dell'art. 45 co. 9 del DLgs. 33/2025, con l'effetto di circoscrivere l'esonero in commento al periodo 29.2.2024 - 31.12.2024.

art. 30 co. 2 DPR 29.9.1973 n. 600

art. 36 co. 6 quater DLgs. 28.2.2021 n. 36

Risposta interpello Agenzia Entrate 17.10.2025 n. 265

Il Quotidiano del Commercialista del 18.10.2025 - "Per i premi agli sportivi la soglia di esonero di 300 euro torna operativa dal 2026" - Girinelli - Rivetti

Italia Oggi del 18.10.2025, p. 26 - "Ritenute su premi sportivi con esenzione entro 300 €" - Stancati G. - Ricco G.

Guide Eutekne - Ritenute - "Lavoro nello sport" - Girinelli A., Rivetti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 7.6.2025 - "Ritenute sui premi agli sportivi con difficoltà interpretative" - Girinelli - Rivetti

Leggi in evidenza

DIRITTO AMMINISTRATIVO

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 5.3.2025 N. 104720

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Attribuzione del codice fiscale al neonato - Istituzione di un nuovo servizio telematico

L'art. 22 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti") ha previsto un rafforzamento dei servizi digitali dell'Agenzia delle Entrate, al fine di semplificare i rapporti con l'Amministrazione finanziaria, favorire il corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento viene istituito un nuovo servizio telematico per la richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato.

Rilascio del codice fiscale al neonato

L'attribuzione del codice fiscale ad un neonato avviene, in via ordinaria, in fase di prima iscrizione dello stesso nei registri dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) da parte del Comune, attraverso il collegamento telematico con il sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Nelle more del rilascio da parte del Comune, il genitore che abbia necessità e urgenza di richiedere l'attribuzione del codice fiscale al neonato (ad esempio, per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale propedeutica alla scelta del pediatra), può richiederlo direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Attivazione del nuovo servizio telematico

Al fine di rendere più agevole e celere tale rilascio, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo servizio "Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato", che consente di richiedere l'attribuzione del codice fiscale al neonato direttamente on line, senza doversi recare fisicamente presso un ufficio delle Entrate.

Modalità di utilizzo del servizio telematico

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite SPID, carta di identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata:

- direttamente dal genitore;
- oppure da un rappresentante legale del genitore (es. tutore, curatore speciale o amministratore di sostegno) preventivamente autorizzato con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332731.

Per effettuare la richiesta è necessario:

- inserire i dati anagrafici del neonato;
- allegare idonea documentazione dalla quale risultino il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita del neonato (es. certificato di nascita o dichiarazione di nascita resa presso l'ospedale).

Ricevute

L'Agenzia delle Entrate attesta, mediante apposite ricevute:

- l'acquisizione della richiesta e la sua assegnazione all'Ufficio di competenza ai fini della successiva lavorazione;
- oppure lo scarto della richiesta a seguito dei controlli tecnici eseguiti sui documenti inseriti.

Esame delle richieste presentate

Le richieste di attribuzione del codice fiscale al neonato sono inoltrate all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.

Rilascio del certificato di attribuzione del codice fiscale

A conclusione della lavorazione da parte del competente Ufficio, il servizio telematico:

- rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale al neonato;
- oppure, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta.

La disponibilità dei predetti documenti è comunicata mediante un messaggio trasmesso all'indirizzo e-mail indicato al momento della presentazione della richiesta.

Il certificato di attribuzione del codice fiscale resta disponibile nell'area riservata per 30 giorni.